

Direzione Acquisti

## RETTIFICA

**Oggetto: Procedura aperta n. DAC.0067.2022 per la Fornitura con posa in opera di n° 2 gru a ponte in sostituzione di n° 2 gru a ponte obsolete presso l'Officina Nazionale Armamento di Pontassieve  
CIG 91902756D8**

### RETTIFICA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI

Lo Schema di Contratto posto a base di gara viene integrato come di seguito precisato:

**- Viene inserito il nuovo ARTICOLO 11 BIS** rubricato “*APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTP*”

#### “ARTICOLO 11 BIS”

*APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI*

*1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente “misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.*

*L’Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:*



*a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:*

- i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;*
- ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.*

*b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.*

*2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.*

*3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..*

*4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà*



*per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..”*

**Tutti gli altri articoli restano invariati.**

- **Viene integrato ALLEGATO 1 allo Schema di Contratto** “*Dichiarazione dell'Appaltatore allegata alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.*”: con il richiamo al nuovo art. 11 bis “**APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI**”

**RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA**

Il Punto **Q) AVVERTENZE PARTICOLARI** viene integrato come di seguito specificato:

***Misure restrittive Russia/Bielorussia:***

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) 2022/576 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, si evidenzia che è vietato aggiudicare contratti di appalto a:*

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;*
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure*
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.”*



\*\*\*

In conseguenza delle integrazioni sopra elencate, nell'Area visibile ai Fornitori della singola FDO del Portale Acquisti sono stati pubblicati i seguenti documenti, che annullano e sostituiscono quelli precedentemente pubblicati:

- lo Schema di Contratto di cui all'allegato 3 al Disciplinare di gara, denominato "Schema di Contratto\_new".
- l'Allegato1. allo Schema di Contratto denominato "Clausole vessatorie\_new".
- il Disciplinare di gara, denominato "Disciplinare di gara\_new"

Il Responsabile del Procedimento  
per la fase di Affidamento  
Luca Lancieri